



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE

N. 27 DEL 14/08/2025

Oggetto	DIVIETO DI TRASPORTO MATERIALE IDONEO ALL'ACCENSIONE DI FUOCHI SULLA SPIAGGIA, CONSUMAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ALCOLICHE, UTILIZZO DI CONTENITORI DI VETRO E LATTINE, INSTALLAZIONE DI TENDE E RICOVERI PROVVISORI. PER LE GIORNATE DEL 14 E 15 AGOSTO 2025.
---------	---

IL SINDACO

PREMESSO CHE l'ordine e la sicurezza urbana sono fondamentali per la tutela dell'incolumità, la vivibilità e il decoro, a garanzia dei residenti e dei numerosi visitatori che, in particolar modo, durante la festività del Ferragosto (14-15 agosto) affollano la città di Milazzo;

CONSIDERATO CHE è consuetudine, nella serata tra il 14 e 15 agosto, l'accensione di falò sulle spiagge del territorio comunale che possono creare pericoli per l'incolumità pubblica, arrecando notevoli danni agli arenili e all'ambiente circostante;

RITENUTO CHE durante le ore notturne, a causa dell'uso di bevande alcoliche e l'utilizzo di contenitori di vetro, aumentano i fattori di rischio per la pubblica incolumità, nonché l'abbandono indiscriminato di rifiuti che possono provocare infortuni a coloro che si recano in spiaggia;

RITENUTO quindi, per motivi di sicurezza pubblica e sanitaria di dover adottare misure di prevenzione e di contenimento degli elementi di rischio su descritti, nei termini di cui al dispositivo della presente ordinanza, mediante il divieto di trasportare sulle spiagge del litorale comunale materiale utilizzabile per l'accensione di fuochi, di installare tende o ricoveri provvisori di qualunque tipo, di trasportare contenitori di vetro o lattine e di consumare bevande alcoliche e/o superalcoliche per le giornate del 14 e 15 agosto 2025;

RITENUTO di dover provvedere in merito, ravvisati potenziali pericoli per la pubblica e privata incolumità e la sicurezza urbana, emanando un apposito provvedimento contingibile e urgente, ai sensi degli artt. 50 e 54 del T.U.E.L., sussistendo le ragioni d'urgenza a tutela della sicurezza urbana e della pubblica incolumità;

VISTI:

- l'art. 50, comma 5 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo.

- il D.L. 20/02/17 , n. 14 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 54, commi 4 e 4bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 8 del D.L. 20/02/17 n. 14, convertito nella legge n. 48/2017;
- la legge 30 marzo 2001, n. 125: "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati";
- il D.P.R. 31 marzo 1979;
- gli artt. 650 e 689 del Codice Penale;

Ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

Per le motivazioni illustrate in premessa,

ORDINA

Che nelle giornate del 14 e 15 agosto 2025, sulle spiagge del litorale del Comune di Milazzo, è vietato:

- trasportare qualsiasi materiale che possa essere utilizzato per l'accensione di fuochi;
- accendere fuochi o utilizzare strumenti di ogni genere che producono faville, braci, fumo e comunque ogni altra operazione che possa creare pericolo di incendio;
- installare tende da campo, tendaggi e ricoveri provvisori;
- consumare alimenti e bevande alcoliche nonché di trasportare lattine e contenitori in vetro di ogni genere.

AVVISA

che l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che prevede il pagamento in misura ridotta di euro cinquanta, fatte salve le maggiori sanzioni previste dalle vigenti ordinanze e regolamenti comunali in materia di decoro e di sicurezza pubblica, e qualora il fatto assuma rilievo penale, la denuncia alla Autorità Giudiziaria;

INFORMA

Che della adozione della presente ordinanza sarà data notizia attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Milazzo, sul sito internet del Comune di Milazzo e sugli organi di informazione locali.

La Polizia Locale e le Forze Pubbliche sono tenute, per quanto di rispettiva competenza all'esecuzione ed alla vigilanza in ordine all'attuazione della presente ordinanza.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia:

- affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune;
- pubblicata sul sito internet comunale;
- trasmessa all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Messina;
- al Commissariato di P.S. Milazzo;
- alla Compagnia dei Carabinieri di Milazzo;
- alla Guardia di Finanza di Milazzo;
- al Corpo di Polizia Locale dell'Ente

AVVERTE

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa data con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Responsabile del Procedimento

Angela Rugulo

(sottoscritto con firma elettronica)

Il Sindaco

giuseppe midili / ArubaPEC S.p.A.

(sottoscritto con firma digitale)